

Note relative al ricorso 30.09.2015 e 29.12.2015 relativo alla AIA rilasciata all'impianto di incenerimento per rifiuti speciali non pericolosi con determinazione dirigenziale n. 15 del 14.07.2015 – Memoria difensiva unica per l'udienza pubblica del 10.05.2017

Fatto

Relativamente alla qualifica dell'impianto come impianto di "coincenerimento" "la cui finalità principale è la produzione di energia da rifiuti non pericolosi, utilizzati come unico combustibile" (p. 4 ricorso) va innanzitutto evidenziato che l'Associazione Mamme per la Salute e l'Ambiente hanno sempre fatto presente che l'impianto era da considerarsi quale impianto di incenerimento di rifiuti.

In tale direzione la denuncia alla Commissione delle Comunità Europee (CHAP(2010)03401-D002) con riferimento alla normativa vigente prima dell'inizio della procedura di cui alla causa.

L'impianto è "nato" quale centrale termoelettrica (Decreto 22.12.1993 del Ministero dell'Industria) alimentata a biomasse ("residui derivanti dalla frutta secca e fresca quali : gusci di noci, di nocciole, di mandorle, noccioli di ciliegie e di altra frutta nonché da sanse esauste di olivo e di residui affini" ovvero con biomasse non rifiuti come oggi qualificate dall'allegato X parte V del Dlgs 152/06 in merito alla qualificazione dei combustibili.

Alla entrata in funzione dell'impianto (1999) lo stesso è stato iscritto nel registro provinciale previsto dall'allora art. 33 del Dlgs 22/97 e del vigente DM 5.02.1998 per il recupero energetico in forma semplificata di rifiuti comprensivo dell'utilizzo di Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) oltretutto dei residui inizialmente autorizzati.

La compresenza di biomasse non rifiuti e rifiuti, con preminenza quantitativa dei primi, determinavano la qualifica dell'impianto, in quel momento, quale impianto di coincenerimento secondo la normativa successivamente introdotta (Direttiva 2000/76).

Nel dicembre 2005 il gestore ha richiesto l'incremento della quota dei rifiuti (CDR) rispetto a quella delle biomasse non rifiuti, da 20.000 t/a a 100.000 t/a ribaltando il rapporto tra biomasse e rifiuti. In tale occasione il gestore ha richiesto una autorizzazione quale impianto di coincenerimento di rifiuti in base alla normativa sui rifiuti (non più come centrale termoelettrica in regime semplificato per il recupero energetico di rifiuti) ovvero all'art. 28 del Dlgs 22/97 e del Dlgs 133/05.

La determinazione dirigenziale 111 del 2.04.2008 autorizza l'impianto quale impianto di coincenerimento prescrivendo, tra l'altro, che "a prescindere dalla tipologia di rifiuti coinceneriti, la quantità annua massima inceneribile non potrà superare, in ogni caso, le 85.000 t/a".

La procedura di VIA su tale autorizzazione, citata anche nel ricorso, è stata attuata solo successivamente e all'esito della sentenza del Consiglio di Stato del 29.07.2008.

L'azienda infatti riteneva che, in quanto impianto di coincenerimento e non di incenerimento, non fosse soggetta all'obbligo di VIA.

L'esito della procedura della VIA "post" è la DGR 11.05.2009 n. 488 e la determinazione 310/2009 ove viene confermata la qualifica di impianto di coincenerimento confermando una quota parte massima di rifiuti inceneriti pari a 85.000 t/a.

Nella denuncia alla Commissione Europea citata si segnalava che le caratteristiche dell'impianto erano (e sono) quelle di impianto di incenerimento e non di coincenerimento sia per la finalità della combustione di rifiuti (l'impianto era ed è inserito nel Piano Provincia prima e oggi nel Piano

regionale di gestione dei rifiuti) sia per il fatto che la combustione di rifiuti è da tempo quantitativamente predominante rispetto a quello di biomasse non rifiuti.

Nel 2010 si riteneva pertanto che l'impianto fosse da qualificare quale impianto di incenerimento sottoposto ad AIA come voce 5.2 – allegato 1 – delle direttive 1996/61 e 2008/1 (in Italia recepite allora con il DLgs 59/2005).

Tale voce, infatti, non comprendeva il coincenerimento quale attività soggetta ad AIA, viceversa la Regione Molise (nota 6.05.2010) riteneva l'impianto una centrale termoelettrica che, avendo una potenza termica di combustione inferiore ai 50 MW (46,8), non fosse soggetta ad AIA.

Va segnalato che la distinzione tra impianto di incenerimento¹ e di coincenerimento rispetto alla finalità del trattamento termico (smaltimento e/o recupero energetico) è, nel frattempo, venuta meno in quanto per tutti gli impianti di incenerimento (sempre con la direttiva 2000/76) è stato introdotto l'obbligo che l'incenerimento dei rifiuti debba essere sempre "accompagnato" dal recupero energetico: "il calore generato durante il processo di incenerimento e di coincenerimento è recuperato per quanto praticabile, ad esempio attraverso la produzione di calore ed energia combinati, la produzione di vapore industriale o il teleriscaldamento".

La specifica indicazione tecnica sulla entità di tale recupero è stata poi specificata dalla direttiva 2008/98 che ha introdotto una formula di rendimento per considerare gli impianti di incenerimento come attività "R1 – Utilizzazione (dei rifiuti, ndr) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia". La formula è la seguente ed è stata recepita in Italia con il DLgs 46/2014 che ha modificato il Dlgs 152/06 e contestualmente abrogato il Dlgs 133/05.

(*) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:
— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,
— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$
dove:
E_p = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)
E_f = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)
E_w = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)
E_i = energia annua importata, escluse E_w ed E_f (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

Si segnala che, nella procedura che ha portato alla determinazione oggetto di ricorso il gestore ha ritenuto che tale formula non fosse applicabile al proprio caso in quanto l'impianto inceneriva rifiuti speciali e non urbani, quindi non vi fosse alcuna necessità di verifica del rendimento energetico e che la qualifica R1 fosse da riconoscere senza alcuna considerazione della entità della produzione energetica e del rapporto tra energia entrante sottoforma di rifiuto combustibile ed energia prodotta (elettrica/termica) messa a disposizione di terzi.

Con le modifiche apportate nella direttiva 75/2010 la distinzione tra coincenerimento e incenerimento, tra smaltimento e recupero energetico dei rifiuti, è infatti venuta meno, tra gli impianti soggetti ad AIA la categoria IPPC comprende tutte queste fattispecie: 5.2. *Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;*

¹ *impianto di incenerimento: qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione.*
impianto di coincenerimento: qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento. V. Dlgs 133/05 (recepimento della direttiva 2000/76)

In quanto tale è sottoposto agli obblighi previsti nella direttiva 75/2010 al capo IV (parte seconda, titolo III ; parte quarta, titolo IIIbis del Dlgs 152/06) e, per quanto concerne le indicazioni minime sui limiti e le modalità di verifica del rispetto delle emissioni al corrispondente allegato IV della direttiva (allegato 1, titolo IIIbis, parte quarta Dlgs 152/06).

La direttiva 75/2010, art. 42 prevede comunque che “ *Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell’impianto non consiste nella produzione di energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti.*”

L’associazione Mamme per l’Ambiente, anche in occasione della procedura di cui è causa, con nota citata nella AIA (prot. Arpa 3445 del 7.04.2015) ha sostenuto la tesi che l’impianto sia da considerarsi da tempo come impianto di incenerimento.

La considerazione di questo aspetto modifica i riferimenti legislativi alla base per la definizione delle emissioni e quindi l’oggetto del primo motivo di ricorso.

In ogni caso risulta pacifico che, ai fini della definizione delle prescrizioni autorizzative, valgono quelle indicate nelle norme sopra citate nonché, per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD – BAT) le linee guida comunitarie emanate con il BREF “Waste inceneration” adottato dalla Commissione UE nell’agosto 2006. Attualmente tale documento è in fase di revisione anche per la approvazione di una linea guida comunitaria che determinerà l’approvazione di una decisione della Commissione UE sulla applicazione delle BAT nel settore dell’incenerimento (e del coincenerimento) che a sua volta obbligherà alla revisione della AIA (di tutte le AIA degli impianti di incenerimento e coincenerimento nei paesi della UE) entro quattro anni dalla pubblicazione della decisione.

Diritto

1.

Il ricorrente lamenta la definizione nella autorizzazione di limiti emissivi “più rigorosi di quelli stabiliti ai sensi di legge e, comunque, largamente più severi dei valori limite cui è stato sottoposto l’impianto WTE di Pozzilli”. Tale condizioni configurerebbe un eccesso di potere della pubblica amministrazione, anche se non esplicitamente indicato, si può supporre che tale indicazione – come altre su argomenti analoghi – contestano che, in questo caso, la discrezionalità della P.A. sia andata oltre quanto rispetto al “normale” livello concesso.

Il ricorrente, sotto il profilo concettuale, sbaglia quando richiama (p. 8) il Dlgs 152/06 con riferimento alla definizione di limiti emissivi in atmosfera (Art. 237 duodecies e 237 quattordices, allegato 1 titolo IIIbis, parte quarta, Dlgs 152/06) in quanto quei limiti sono una condizione necessaria ma di per sé non sufficiente ai fini di una elevata protezione dell’ambiente né esclusiva ai fini della determinazione di prescrizioni per il singolo impianto. In altri termini quei limiti rappresentano i valori massimi che non potranno essere superati nella individuazione dei limiti autorizzativa.

Indirettamente conferma questa tesi ove, contraddittoriamente, da un lato afferma che l’AIA “non poteva prescrivere per il WTE di Pozzilli valori limiti di emissione più restrittivi perché è lo stesso

legislatore a fissare i valori limite” e dall’altro afferma che l’ “AIA deve fissare valori limite di emissione coincidenti con i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili o BAT-AEL” (p. 9 ricorso e introduzione della memoria difensiva unica).

In primo luogo va ricordato il contesto ove si pone e viene dato significato alle BAT ed i conseguenti livelli emissivi ottenibili. Si segnalano i due “considerando” che seguono contenuti nella direttiva 2010/75.

13 Le conclusioni sulle BAT dovrebbero fungere da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione e possono essere integrate da altre fonti. La Commissione dovrebbe mirare all’aggiornamento dei documenti di riferimento sulle BAT entro e non oltre otto anni dalla pubblicazione della versione precedente (...)

15 È importante offrire alle autorità competenti una flessibilità sufficiente per fissare valori limite di emissione atti ad assicurare che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. A tal fine, l’autorità competente può fissare limiti di emissione diversi dai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento applicati, purché sia possibile dimostrare, attraverso i risultati del controllo delle emissioni, che le emissioni non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

L’art. 14 della direttiva 75/2010 esplicita gli effetti di tali considerazioni nel capitolo dedicato alle autorizzazioni di tutte le attività (IPPC) soggette ad AIA come quella in esame :

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o misure tecniche equivalenti che garantiscano un livello equivalente di protezione ambientale.

3. Le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione.

4. Fatto salvo l’articolo 18, l’autorità competente può stabilire condizioni di autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le migliori tecniche disponibili descritte nelle conclusioni sulle BAT. Gli Stati membri possono stabilire norme in forza delle quali l’autorità competente può fissare dette condizioni più rigide.

L’art. 15 specifica altresì

2. Fatto salvo l’articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3 L’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5, attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Detti valori limite di emissione sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; o

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento.

Quando si applica la lettera b), l’autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

L’art. 45 della direttiva, specifico per gli impianti incenerimento e coincenerimento, prescrive che tra le condizioni devono essere indicati i limiti emissivi **senza far esclusivo riferimento all’allegato IV della direttiva dedicato ai limiti di tali impianti.**

E’ in tale direzione che l’art. 46 comma 2 prescrive che “*Le emissioni nell’atmosfera degli impianti di incenerimento dei rifiuti e degli impianti di coincenerimento dei rifiuti non superano i valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parti 3 e 4, oppure determinati conformemente allo stesso allegato, parte 4.*”

Tale prescrizione non è contenuta nell’art. 45 sulla definizione delle condizioni dell’autorizzazioni ma nella parte dedicata alla verifica del “*controllo emissioni*”. Questo evidenzia che i limiti che vengono richiamati dal ricorrente costituiscono il limite “*superiore*”, insuperabile, da parte del

gestore dell'impianto ma non necessariamente coincidono con i limiti che la P.A. può introdurre nella autorizzazione.

Viceversa la P.A., per tutti gli impianti soggetti ad AIA, è chiamata a considerare l'impianto nella sua interezza, tenendo conto – per esempio – della tecnologia adottata, della età dell'impianto, delle condizioni ambientali del sito ecc.

Va anche ricordato che le performance emissive considerate come AIA non sono costituite da valori univoci come invece nel caso dei limiti indicati “dal legislatore” nazionale ma sono dei range di valore. La P.A. è chiamata a individuare se, nelle condizioni dello specifico impianto, è necessario prescrivere un limite vicino alla soglia inferiore o alla soglia superiore del range BAT-AEL.

Qualunque decisione in tal senso – di per sé non applicando in modo automatico i limiti massimi indicati nella normativa – è ovviamente soggetta a contestazione da parte del gestore in quanto determina un maggiore impegno prestazionale rispetto a quello “minimo” costituito dal rispetto dei limiti massimi normativi.

Tornando sul tema specifico dei limiti individuati nell'atto sottoposto a ricorso (riportati a p.8 del ricorso) se si confrontano i valori individuati nella AIA con i range contenuti nelle linee guida europee che si riportano sotto, è agevole verificare, che nessun valore di AIA è al di fuori (al di sotto) della soglia minima BAT-AEL.

Pertanto, ancorchè più restrittivi dei limiti indicati nel Dlgs 152/06 sia per il coincenerimento che l'incenerimento, l'atto autorizzativo di cui è causa ha definito limiti entro il range atteso dalla applicazione delle BAT.

Substance(s)	Table 5.2: Operational emission level ranges associated with the use of BAT (see notes below) for releases to air (in mg/Nm ³ or as stated)			Comments
	Non-continuous samples	½ hour average	24 hour average	
Total dust		1 – 20 (see split view 2)	1 – 5	In general the use of fabric filters give the lower levels within these emission ranges. Effective maintenance of dust control systems is very important. Energy use can increase as lower emission averages are sought. Controlling dust levels generally reduces metal emissions too.
Hydrogen chloride (HCl)		1 – 50	1 – 8	Waste control, blending and mixing can reduce fluctuations in raw gas concentrations that can lead to elevated short-term emissions.
Hydrogen fluoride (HF)		<2 (see split view 2)	<1	Wet FGT systems generally have the highest absorption capacity and deliver the lowest emission levels for these substances, but are generally more expensive. See Table 5.3 for consideration of criteria for selection between the main FGT systems, including cross-media impacts.
Sulphur dioxide (SO ₂)		1 – 150 (see split view 2)	1 – 40 (see split view 2)	
Nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO ₂), expressed as nitrogen dioxide for installations using SCR		40 – 300 (see split view 2)	40 – 100 (see split view 2)	Waste and combustion control techniques coupled with SCR generally result in operation within these emission ranges. The use of SCR imposes an additional energy demand and costs. In general at larger installations the use of SCR results in less significant additional cost per tonne of waste treated. High N waste may result in increased raw gas NO _x concentrations.
Nitrogen monoxide (NO) and nitrogen dioxide (NO ₂) expressed as nitrogen dioxide for installations not using SCR		30 – 350	120 – 180	Waste and combustion control techniques with SNCR generally result in operation within these emission ranges. 24 hour averages below this range generally require SCR although levels below 70mg/Nm ³ have been achieved using SNCR e.g. where raw NO _x is low and/or at high reagent dose rates) Where high SNCR reagent dosing rates are used, the resulting NH ₃ slip can be controlled using wet FGT with appropriate measures to deal with the resultant ammoniacal waste water. High N waste may result in increased raw gas NO _x concentrations. (See also note 8 below in respect of small installations).
Gaseous and vaporous organic substances, expressed as TOC		1 – 20	1 – 10	Techniques that improve combustion conditions reduce emissions of these substances. Emission concentrations are generally not influenced greatly by FGT. CO levels may be higher during start-up and shut down, and with new boilers that have not yet established their normal operational fouling level
Carbon monoxide (CO)		5 – 100	5 – 30	
Mercury and its compounds (as Hg)	<0.05 (see split view 2)	0.001 – 0.03	0.001 – 0.02	Adsorption using carbon based reagents is generally required to achieve these emission levels with many wastes - as metallic Hg is more difficult to control than ionic Hg. The precise abatement performance and technique required will depend on the levels and distribution of Hg in the waste. Some waste streams have very highly variable Hg concentrations – waste pretreatment may be required in such cases to prevent peak overloading of FGC system capacity. Continuous monitoring of Hg is <u>not</u> required by Directive 2000/76/EC but has been carried out in some MSs
Total cadmium and thallium (and their compounds expressed as the metals)	0.005 - 0.05 (see split view 2)			See comments for Hg. The lower volatility of these metals than Hg means that dust and other metal control methods are more effective at controlling these substances than Hg.
Other metals	0.005 - 0.5			Techniques that control dust levels generally also control these metals
Dioxins and furans (ng TEQ/Nm ³)	0.01 – 0.1 (see split view 2)			Combustion techniques destroy PCDD/F in the waste. Specific design and temperature controls reduce <i>de-novo</i> synthesis. In addition to such measures, abatement techniques using carbon based absorbents reduce final emissions to within this emission range. Increased dosing rates for carbon absorbent may give emissions to air as low as 0.001 but result in increased consumption and residues.

Substances not included in Directive 2000/76/EC on waste incineration:				
Ammonia (NH ₃)	<10	1 – 10	<10 (see split view 1)	Effective control of NO _x abatement systems, including reagent dosing contributes to reducing NH ₃ emissions. Wet scrubbers absorb NH ₃ and transfer it to the waste water stream.
Benz(a)pyrene	For these substances there was insufficient data to draw a firm BAT conclusion on emission levels. However, the data provided in Chapter 3 indicates that their emission levels are generally low. PCBs, PAHs and benz(a)pyrene can be controlled using the techniques applied for PCDD/F. N ₂ O levels are determined by combustion technique and optimisation, and SNCR optimisation where urea is used.			Techniques that control PCDD/F also control Benz(a)pyrene, PCBs and PAHs
PCBs				
PAHs				
Nitrous oxide (N ₂ O)				Effective oxidative combustion and control of NO _x abatement systems contribute to reducing N ₂ O emissions. The higher levels may be seen with fluidised beds operated at lower temperatures e.g. below ~900 °C
NOTES:				
1. The ranges given in this table are the levels of operational performance that may generally be expected as a result of the application of BAT – they are not legally binding emission limit values (ELVs)				
2. ∑ other metals = sum of Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V and their compounds expressed as the metals				
3. Non-continuous measurements are averaged over a sampling period of between 30 minutes and 8 hours. Sampling periods are generally in the order of 4 – 8 hours for such measurements.				
4. Data is standardised at 11 % Oxygen, dry gas, 273K and 101.3kPa				
5. Dioxin and furans are calculated using the equivalence factors as in EC/2000/76				
6. When comparing performance against these ranges, in all cases the following should be taken into account: the confidence value associated with determinations carried out; that the relative error of such determinations increases as measured concentrations decrease towards lower detection levels				
7. The operational data supporting the above-mentioned BAT ranges were obtained according to the currently accepted codes of good monitoring practice requiring measurement equipment with instrumental scales of 0 – 3 times the WID ELV. For parameters with an emission profile of a very low baseline combined with short period peak emissions, specific attention has to be paid to the instrumental scale. For example changing the instrumental scale for the measurement of CO from 3-times the WID ELV to a 10-times higher value, has been reported in some cases, to increase the reported values of the measurement by a factor of 2 – 3. This should be taken into account when interpreting this table.				
8. One MS reported that technical difficulties have been experienced in some cases when retrofitting SNCR abatement systems to existing small MSW incineration installations, and that the cost effectiveness (i.e. NO _x reduction per unit cost) of NO _x abatement (e.g. SNCR) is lower at small MSWIs (i.e. those MSWIs of capacity <6 tonnes of waste/hour).				
SPLIT VIEWS:				
1. BAT 35 : Based upon their knowledge of the performance of existing installations a few Member States and the Environmental NGO expressed the split view that the 24 hour NH ₃ emission range associated with the use of BAT should be <5 mg/Nm ³ (in the place of <10 mg/ Nm ³)				
2. BAT 35 : One Member State and the Environmental NGO expressed split views regarding the BAT ranges in table 5.2 (air). These split views were based upon their knowledge of the performance of a number of existing installations, and their interpretation of data provided by the TWG and also of that included in this BREF document (e.g. in Chapter 3). The final outcome of the TWG meeting was the ranges shown in Table 5.2, but with the following split views recorded: total dust 1/2hr average 1 - 10 mg/Nm ³ ; NO _x (as NO ₂) using SCR 1/2hr average 30 - 200 and 24hr average 30 - 100 mg/Nm ³ ; Hg and its compounds (as Hg) non-continuous 0.001 - 0.03 mg/Nm ³ ; Total Cd + Tl non-continuous 0.005 - 0.03mg/Nm ³ ; Dioxins and furans non-continuous 0.01 - 0.05 ng TEQ/Nm ³ . Based on the same rationale, the Environmental NGO also registered the following split views: HF 1/2hr average <1 mg/Nm ³ ; SO ₂ 1/2hr average 1 – 50 mg/Nm ³ and 24hr average 1 – 25 mg/Nm ³ .				

Table 5.2 Operational emission level ranges associated with the use of BAT for releases to air from waste incinerators

Altro errore del ricorrente è dichiarare che i limiti prescritti nel caso di specie siano “unici” rispetto ad altri impianti similari sia in termini di soglia (concentrazione) sia nei termini della espressione del limite (a p. 9 del ricorso si contesta la liceità di un “limite annuale” per microinquinanti organici e per metalli pesanti ritenendo leciti esclusivamente limiti semiorari e giornalieri).

Un aspetto che si vuole segnalare, ad esempio, è il limite per gli ossidi di azoto, fissato nella AIA a 170 mg/Nmc (media giornaliera) rispetto a quanto prevede il Dlgs 152/06 (200 mg/Nmc). Si tratta di una riduzione rispetto al “normale” limite nazionale ma il valore previsto è ben superiore a quello ottenibile dall’applicazione delle BAT e da quello ormai normalmente fissato per impianti di incenerimento rifiuti.

Per fare alcuni esempi, la regione Lombardia con la DGR 15.02.2012 n. 3019 ha introdotto delle linee guida che riguardano sia la fissazione di limiti emissivi che altri aspetti gestionali e di controllo degli inceneritori.

Tra i limiti indicati vi è quello della fissazione (entro il 1.01.2018) per tutti gli impianti di incenerimento regionali del valore di 80 mg/Nmc di ossidi di azoto.

Le indicazioni della regione Lombardia sono articolate, per tenere conto delle diverse tecnologie adottate negli impianti regionali come pure della loro anzianità ma permette all’autorità competente di fissare legittimamente limiti più restrittivi nell’ambito non solo dei “limiti” ma anche dei “valori guida” e dei “valori obiettivi”.

Come si può vedere, in diversi casi, i valori guida e i valori obiettivi corrispondono a quelli previsti nella AIA dell’impianto in questione, in altri casi i valori sono ancora più restrittivi.

Il valore di 120 mg/Nmc è un valore “vigente” per gli impianti lombardi (Brescia, Busto Arsizio, Valmadrera, Cremona), il valore di 80 mg/Nmc già previsto nelle autorizzazioni e entrerà in vigore pienamente dal 1.01.2018 (Busto Arsizio, Brescia, Sesto San Giovanni, Como

L’impianto di Dalmine ha in vigore un limite di 70 mg/Nmc così pure, in Emilia Romagna, l’impianto di Parma.

Alcuni impianti hanno ancora valori superiori (pari ai limiti nazionali di 200 mg/Nmc) (Desio, Parona). Nessun impianto cui è stato assegnato un valore inferiore ha presentato ricorso avverso tale decisione come pure nei confronti della delibera che impone a tutti di adeguarsi agli 80 mg/Nmc entro il 1.01.2018.

TAB A1 - Valori limite e valori guida medi giornalieri [mg/m³].

	Limiti	Valori guida
a) Polveri totali	10	5
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	10	5
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	10	5
d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1	1
e) Ossidi di zolfo espressi come biossidi di zolfo (SO ₂)	50	25
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	200	120
g) NH ₃	10	5

TAB A2 - Valori obiettivo di emissioni medi giornalieri (dal 1.1.2018) [mg/m³].

a) Polveri totali	3
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	3
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	3
d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	1
e) Ossidi di zolfo espressi come biossidi di zolfo (SO ₂)	15
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	80
g) NH ₃	3

TAB A3 - Valori guida medi su 30 minuti [mg/m³].

	Limiti		Valori guida	
	Colonna A	Colonna B	Colonna A	Colonna B
	100%	97%	100%	97%
a) Polveri totali	30	10	15	5
b) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10	10	5
c) Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido cloridrico (HCl)	60	10	30	5
d) Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore, espressi come acido fluoridrico (HF)	4	2	4	2
e) Ossidi di zolfo espressi come biossidi di zolfo (SO ₂)	200	50	100	25
f) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂)	400	200	240	120
g) NH ₃	30	10	30	10

Per quanto riguarda la fissazione di limiti su base annua, secondo il ricorrente “non previsto né dalla normativa europea né da quella interna” abbiamo sopra ricordato l’art. 15 della direttiva 75/2010 che specifica altresì

2. Fatto salvo l’articolo 18, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

3 L’autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscano che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle decisioni sulle conclusioni sulle BAT di cui all’articolo 13, paragrafo 5, attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione che non superano i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Detti valori limite di emissione sono espressi per lo stesso periodo di tempo o per periodi più brevi e per le stesse condizioni di riferimento dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili; o

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, periodi di tempo e condizioni di riferimento.

Quando si applica la lettera b), l’autorità competente valuta almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di garantire che le emissioni in condizioni di esercizio normali non hanno superato i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

La parte evidenziata è il fondamento per adottare (anche in aggiunta) limiti differenti per valore, condizioni di riferimento e periodi di tempo.

La fissazione - contestata - di limiti annuali (per alcuni microinquinanti organici e alcuni metalli) trae la sua legittimità da tale previsione normativa.

2.

Si contesta la prescrizione relativa - riguardante esclusivamente i dati dei parametri misurati in discontinuo (microinquinanti e metalli) – alla verifica della conformità del valore con la sommatoria della incertezza analitica.

La contestazione del ricorrente si basa sul richiamo al Dlgs 152/06 (allegato IIIbis) che prevede che la verifica del rispetto del limite venga svolta “previa sottrazione del rispetto valore dell’intervallo di confidenza al 95 % riscontrato sperimentalmente”.

Il passaggio in questione è – integralmente – quello che segue:

- 1.2. I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del valore rilevato nell'intervallo di confidenza specificato al punto 1.3 della parte 6. I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati.

Si tratta palesemente di un riferimento ai valori semiorari che servono per la formazione dei valori medi giornalieri ovvero esclusivamente i parametri misurati in continuo.

La norma stabilisce dei valori di base (intervallo di confidenza I_c al 95 %) che non possono essere superati e che vengono sottratti al dato grezzo del sistema di rilevazione al fine di avere la certezza (al 95 %) che il valore restituito sia “reale” e non condizionato dalle variabili della catena di prelievo, analisi e lettura del dato più problematici nel caso di misurazioni in continuo che in discontinuo. Quella che segue è la disposizione in questione : tutti i parametri indicati sono quelli misurati in continuo.

- 1.3. I valori degli intervalli di confidenza al 95 % di un singolo risultato di misurazione determinati ai valori limite giornalieri di emissione non devono superare le seguenti percentuali dei valori limite di emissione:

Monossido di carbonio:	10 %
Biossido di zolfo:	20 %
Biossido di azoto:	20 %
Polvere totale:	30 %
Carbonio organico totale:	30 %
Cloruro di idrogeno:	40 %
Fluoruro di idrogeno:	40 %

Le misurazioni periodiche delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua sono effettuate in conformità dei punti 1.1 e 1.2.

Nella pratica quello che va applicato (sottratto o sommato che sia) è il valore “sperimentale” ovvero quello risultante dalle verifiche annuali sui sistemi di rilevazione per verificarne il livello di

affidabilità (e di rappresentatività – validità dei dati prodotti in continuo). Quindi valori che possono variare da anno ad anno e stabiliti univocamente all'esito delle calibrazioni del sistema di monitoraggio (parliamo sempre di rilevamento in continuo).

Negli altri casi (come quello che ci occupa) valgono le norme generali ovvero il richiamo alle norme tecniche

1. Tecniche di misurazione

1.1. Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell'atmosfera e nell'acqua sono eseguite in modo rappresentativo.

1.2. Il campionamento e l'analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità delle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. I sistemi automatici di misurazione sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta l'anno.

In questo caso come si vede non è tassativo né neppure citato l'obbligo della sottrazione dell'intervallo di confidenza. E' pacifico che la scelta del sistema di misurazione deve tenere conto di tale aspetto ed essere il più possibile affidabile e in grado di fornire dati con un intervallo di confidenza il più piccolo possibile, in altri termini il problema – nel concreto – è nel livello di accuratezza degli strumenti utilizzati e della attività di prelievo e analisi affidata a laboratori accreditati. E' infatti pacifico che i livelli di incertezza/intervalli di confidenza se saranno, ad esempio, pari al 40 % come nel caso (misurazioni in continuo) dell'acido cloridrico il peso di tale fattore può essere decisivo per definire il rispetto o meno del limite.

Se, ad esempio, una misurazione grezza indica per l'acido cloridrico un valore di 8 mg/Nmc se si applica il 40 % di sottrazione il dato finale sarà 4,8 mg/Nmc se si applica la addizione sarà 11,2 mg/Nmc a fronte di un limite medio giornaliero pari a 10 mg/Nmc.


E' pacifico che se l'unica "regola" è la sottrazione del valore pari all'Ic (parliamo sempre di misurazioni in discontinuo in quanto per quelle in continuo i valori di legge sono insuperabili) il gestore avrebbe – paradossalmente – l'interesse a utilizzare un laboratorio che sia "impreciso" ovvero che produca un valore di confidenza il più elevato possibile ovvero utilizzi una metodica meno accurata, in quel caso verrà sottratto un valore maggiore rispetto a metodiche accurate

Ma se l'intervallo di confidenza è intorno al 10 % o anche meno tale probabilità si riduce grandemente.

Il tema riguarda la gestione dell'incertezza dei valori in particolare per le misure in continuo (non oggetto di contestazione in quanto l'autorizzazione rimanda al richiamato passaggio normativo che impone la sottrazione)

La linea guida 59/2009 di Ispra citata dal ricorrente parla proprio di questo, si può sintetizzare il tema come presentato in questa figura tratta dalla suddetta pubblicazione

Può risultare utile riprendere e discutere la figura sotto riportata costruita in analogia alla Fig.1 di ILAC G8:03/2009 [8].



Si supponga che la figura rappresenti i risultati di quattro misure diverse (di diversi materiali di prova) e le loro incertezze estese U , con $(k=2)$.

Si supponga che le regole decisionali non siano definite nelle norme di riferimento né dall'utente; varranno quindi quelle descritte nel paragrafo 5.3. del presente documento.

Al caso 4 della figura corrisponderà una sicura situazione di "non conformità" rispetto il VL. Ai casi 1 e 2 corrispondono situazioni di "NON non conformità"

Il caso 3 necessita invece del calcolo della guard band come riportato nelle espressioni (1) o (5); solo se $R-g > VL$ potrà essere stabilita la non conformità "oltre ogni ragionevole dubbio" (fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 6.).

I rombi individuano il valore grezzo, le linee superiori e inferiori, l'addizione e la sottrazione del valore pari all'indice di confidenza, la linea orizzontale il limite di confronto.

Quello che emerge – con riferimento al caso che ci occupa – è che i casi 1 e 4 non determinano problematiche in quanto si è comunque o al di sotto o al di sopra nettamente del limite di confronto.

Il caso 2 che preoccupa il ricorrente viene indicato come un caso di "non non conformità" (di conformità) in quanto la addizione del valore non determina una certezza assoluta di superamento del limite.

Il caso 3 – che parte da un superamento del limite – e può verificarsi nel caso si utilizzi esclusivamente la sottrazione dell' I_c viene indicato da ISPRA come un caso in cui necessita approfondire il dato e verificare con il calcolo di un altro fattore (guard band)

Da ultimo si rileva che, la regione Lombardia (DGR 15.02.2012 n. 3019 già citata – allegato 1) dà facoltà al gestore di effettuare una scelta come segue :

2 – VALIDAZIONE DATI E VERIFICHE SUL CAMPO.

Per quanto concerne l'intervallo di confidenza (Ic) di cui al punto C1 dell'allegato 1 al d.lgs. 133/05, il gestore dell'impianto ha la facoltà di scegliere tra le seguenti due opzioni:

- 1. non applicare la normalizzazione rispetto al valore di intervallo di confidenza (Ic = 0);*
- 2. utilizzare i valori di Ic ottenuti dall'applicazione della norma UNI EN 14181 (2005), fermo restando che i valori così calcolati non possono essere superiori ai valori di riferimento di cui al punto C1 dell'allegato 1 al d.lgs. 133/05, e che i valori di Ic così calcolati sono applicabili sia al di sopra che al di sotto dei limiti posti dalla vigente normativa.*

3.

Questo motivo di ricorso contesta la verifica dei limiti del mercurio tramite l'installazione di un sistema di misurazione in continuo dell'inquinante.

Il ricorrente non contesta la previsione di un sistema di rilevazione in continuo per il mercurio ma che i valori ottenuti da tale sistema (rispetto ai valori rilevati in discontinuo, ovvero 3 volte l'anno) siano utilizzati per la verifica del limite fissato (su base annua e giornaliera) pari a 0,03 mg/Nmc (annua) e 0,02 mg/Nmc (media giornaliera).

Un aspetto particolare è quello riferito al richiamo del ricorrente circa l'applicazione dei limiti nazionali relativi al coincenerimento (allegato 2 al titolo IIIbis Dlgs 152/06) e non all'incenerimento (allegato 1 al titolo IIIbis Dlgs 152/06). Si tratta di un aspetto che riguarda la qualificazione dell'impianto, di coincenerimento o di incenerimento di cui si è trattato nella parte dedicata al "fatto".

La differenza, in sintesi, sta tra la applicabilità della "formula di miscelazione" o meno.

La formula di miscelazione è un sistema per identificare un limite intermedio ove vi siano limiti da applicare alle emissioni che differiscono tra un combustibile e l'altro. Si calcola l'apporto in termini di portate di fumi della combustione dei diversi combustibili, quindi si applicano i diversi limiti per giungere a un limite "nuovo" che tenga conto di questo aspetto.

In questo caso si tratterebbe di "miscelare" i limiti previsti per una centrale termoelettrica a biomasse e quelli di un impianto di incenerimento (combustione) di rifiuti.

Nel caso specifico tale riferimento, oltre a non essere proprio per quanto detto nel fatto (stiamo parlando in realtà di un impianto di incenerimento e non di coincenerimento e ancor meno di una generica centrale termoelettrica) è lo stesso ricorrente (p. 14) che afferma – per il CO – che "questa formula applicata all'impianto di Pozzilli riconduce i limiti emissivi a quelli degli impianti di incenerimento di cui all'Allegato 1", e quindi si torna al punto di partenza.

Viene inoltre contestato per il monossido di carbonio (CO) che l'AIA fissa "un limite semiorario in sostituzione del limite su dieci minuti" (nello specifico un limite di 30 mg/Nmc semiorario da rispettare nel 97 % dei valori misurati).

La norma richiamata prevede quanto segue:

5. Valori limite di emissione per il monossido di carbonio (CO)

I seguenti valori limite di emissione per le concentrazioni di monossido di carbonio (CO) non devono essere superati nei gas di combustione (escluse le fasi di avviamento ed arresto):

- 50 mg/Nm³ come valore medio giornaliero;
- 100 mg/Nm³ come valore medio su 30 minuti;
- il valore di 150 mg/Nm³ come valore medio su 10 minuti.

L'autorità competente può concedere deroghe per gli impianti di incenerimento che utilizzano la tecnologia del letto fluido, purché l'autorizzazione preveda un valore limite di emissione per il monossido di carbonio (CO) non superiore a 100 mg/m³ come valore medio orario.

1. Valutazione dei risultati delle misurazioni

Per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se:

a) nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione stabiliti al paragrafo A, punto 1;

b) per il monossido di carbonio (CO):

- almeno il 97% dei valori medi giornalieri nel corso dell'anno non supera il valore limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, primo trattino;
- almeno il 95% di tutti i valori medi su 10 minuti in un qualsiasi periodo di 24 ore oppure tutti i valori medi su 30 minuti nello stesso periodo non superano i valori limite di emissione di cui al paragrafo A, punto 5, secondo e terzo trattino”;

c) nessuno dei valori medi su 30 minuti supera uno qualsiasi dei valori limite di emissione di cui alla colonna A del paragrafo A, punto 2, oppure, in caso di non totale rispetto di tale limite per il parametro in esame, almeno il 97% dei valori medi su 30 minuti nel corso dell'anno non supera il relativo valore limite di emissione di cui alla colonna B del paragrafo A, punto 2;

In altri termini nella AIA è stato esteso il caso di verifica di cui al punto c) sopra indicato anche al monossido di carbonio pur non comparando lo stesso tra i parametri indicati nella colonna A del paragrafo A, punto 2 che si riporta per comodità.

2. Valori limite di emissione medi su 30 minuti espressi in mg/Nm³

	(100 %) A	(97 %) B
a) Polveri totali	30	10
a) Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	20	10
a) Acido cloridrico (HCl)	60	10
a) Acido fluoridrico (HF)	4	2
a) Biossido di zolfo (SO ₂)	200	50
a) Monossido di azoto (NO) e biossido di azoto (NO ₂) espressi come NO ₂ per gli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti dotati di una capacità nominale superiore a 6 t/ora e per i nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti	400	200
a) Ammoniaca (NH ₃)	60	30

Nella AIA è stato ridotto il limite medio giornaliero per il CO (30 mg/Nmc anziché 50 mg/Nmc), introdotto un limite di 30 mg/Nmc quale valore semiorario alla stessa stregua degli altri contaminanti indicati nella colonna B (97 % di dati validi).

Vi è quindi sia una riduzione dei limiti rispetto alla normativa nazionale sia una maggiore restrittività in merito a uno dei criteri di verifica dei limiti.

La discussione anche qui verte sulla “libertà” discrezionale della P.A. di imporre prescrizioni diverse e/o più restrittive rispetto a quelle nazionali e comunque entro i range delle BAT (che nel caso del CO, come è possibile dalla tabella delle BAT riportata in precedenza è pari a un range tra 5 e 100 mg/Nmc semiorario).

Non mi è chiaro da quale punto dell'allegato 2 (suppongo vada così interpretato il II romano) al titolo IIIbis della parte IV del Dlgs 152/06 faccia riferimento il ricorso originario a p. 15 ove si afferma che *“l'illegittimità è ancora più palese a voler considerare l'Allegato II al titolo IIIbis della parte IV del Dlgs n. 152/2006, che per il CO contempla unicamente un limite giornaliero”*. Forse si intende che il valore di C (limite emissivo) risultante dalla applicazione della formula di miscelazione (in caso di impianti di coincenerimento) va espresso come limite giornaliero. Ma abbiamo già rilevato che è lo stesso ricorrente che da un lato rimanda alla formula di miscelazione (allegato 2 titolo III bis parte IV - coincenerimento) ma poi afferma che, nel caso di specie, vanno applicati i limiti dell'allegato 1 del medesimo titolo e parte del DLgs 152/96 (incenerimento).

4.

Si contesta l'applicazione dei limiti anche (al massimo) alle prime 4 ore di fermata per malfunzionamento, guasto o fermo programmato “fino ad esaurimento dei rifiuti del forno”.

Ovviamente stiamo parlando esclusivamente dei limiti di inquinanti oggetto di monitoraggio in continuo.

La norma (allegato 1 titolo IIIbis parte IV Dlgs 152/06) prevede quanto segue :

I valori medi su 30 minuti e i valori medi su 10 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.

In primo luogo va ricordato che vi sono limiti specifici che non devono essere mai superati anche durante questi periodi (“in nessun caso”) :

2. Valori limite di emissione applicabile nelle circostanze descritte nell'articolo 46, paragrafo 6, e nell'articolo 47.

La concentrazione di polvere nelle emissioni nell'atmosfera di un impianto di incenerimento dei rifiuti non può superare in nessun caso i 150 mg/Nm³ espressi come media su 30 minuti. Non possono essere superati i valori limite relativi alle emissioni nell'atmosfera di TOC e CO di cui ai punti 1.2 e 1.5, lettera b).

Il richiamo che fa il ricorrente (p. 16) all'art. 237 octiesdecies Dlgs 152/06, inoltre, è improprio perché parla di condizioni diverse da quelle oggetto dell'autorizzazione e contestate.

Si parla infatti del “periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di disfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni Possono superare i valori limiti di emissione autorizzata” non corrispondono a quelli specificati nella autorizzazione” ovvero di specifiche disfunzioni *dei dispositivi di depurazione e di misurazione* e non dei periodi successivi al blocco dell'alimentazione per “malfunzionamento, o guasti, o fermate programmate” (è evidente che questi “guasti” non riguardano il malfunzionamento dei sistemi di depurazione o dei sistemi di rilevazione ma, ad esempio, anche solo la riduzione della temperatura al di sotto di 850 ° C nella zona di postcombustione che deve attivare il blocco dell'alimentazione e comunque i casi anche solo di fermata programmata con fermata dell'alimentazione.

Il ricorrente inoltre dimentica l'art. 237 sexies del Dlgs 152/06 prevede che l'autorizzazione contenga *f) i periodi massimi di tempo per l'avviamento e l'arresto durante il quale non vengono alimentati rifiuti come disposto all'articolo 237-octies, comma 11, del presente Titolo e conseguentemente esclusi dal periodo di effettivo funzionamento dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A, punto 5, e paragrafo C, punto 1;*

Quindi è pacifico che sono esclusi dall'effettivo funzionamento (e quindi dal computo dei dati prodotti dal sistema di rilevazione in continuo) i periodi senza alimentazione di rifiuti.

Inoltre se è vero che la validità dei dati ai fini della verifica dei limiti è correlata al “periodo di effettivo funzionamento” (impianto a regime) il criterio di effettivo funzionamento è strettamente legato alla “assenza” di un periodo di avvio o di arresto, la normativa europea ² non esclude che si definiscano criteri come quello previsto dall'art. 9 della decisione in nota e che comprendono il seguente, applicabile al caso di specie sottoforma di “esaurimento del rifiuto del forno” :

1. Processi specifici associati al carico minimo di avvio per la produzione a regime

1.1. Per caldaie alimentate con combustibili solidi: transizione completa dall'uso dei bruciatori ausiliari stabilizzanti o bruciatori supplementari per un funzionamento basato solamente sul combustibile normale (allegato 1 Decisione UE 2012/249).

² Vedi *DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2012 relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali n. 2012/249/UE*

5.

La prescrizione del posizionamento di termocoppie nella zona di postcombustione ha la finalità di rendere certa l'applicazione dell'obbligo normativo ovvero

237 octies

3. Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti, equipaggiati e gestiti in modo tale che, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura è misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente.

Quindi abbiamo una condizione da verificarsi già a livello progettuale, che richiede una configurazione dell'impianto nella zona di postcombustione dei fumi (che è quella sopra descritta) che per dimensioni (rispetto alla quantità e alla velocità dei fumi) garantisca sia una temperatura di ulteriore combustione (con un combustibile ausiliario) che dei tempi di attraversamento (e quindi di costruzione alla temperatura richiesta).

Nella AIA non si dà esplicitamente conto che tale condizione sia rispettata se non sulla base delle dichiarazioni del gestore (risalenti ai tempi della prima autorizzazione come "coincenerimento" e confermate successivamente). Infatti (p. 17 del ricorso) il gestore afferma che il sistema di misurazione della temperatura (e le caratteristiche della zona di postcombustione) "è stato implementato dal costruttore fin dall'origine, è attualmente funzionante ed è stato riconosciuto conforme ai requisiti prescritti dal dlgs 133/2005 in sede di rilascio delle previgenti autorizzazioni all'esercizio del WTE".

A dire il vero, se torniamo alle autorizzazioni precedenti, come la determinazione 111 del 2.04.2008 (allegato 11 del ricorso) e cerchiamo questo aspetto troviamo quanto segue.



REGIONE MOLISE
ALESSORATO AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE VI
SERVIZIO Prevenzione e Tutela dell'Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 111 del 10 2 APR. 2008

OGGETTO: Autorizzazione alla gestione dell'impianto di coincenerimento della Società ENERGNUT S p a, con sede in Pozzilli (IS), Nucleo Industriale "Isernia - Venafro"

10) L'impianto di coincenerimento così come progettato, costruito, equipaggiato deve essere gestito in modo che dopo l'ultima immissione di aria di combustione, i gas prodotti dal processo di incenerimento siano portati, in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, ad una temperatura di almeno 850° C per almeno due secondi. Tale temperatura va misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto

rappresentativo della camera di combustione indicato dagli organi di controllo. Nel caso di coincenerimento del C D R, che in ogni caso può contenere, anche se in modo molto limitato materiale che possa sviluppare diossine, la suddetta temperatura deve essere di almeno 1100°C per almeno due secondi.

E' pur vero che vi è un obbligo, implicito, da parte del soggetto che autorizza di verificare che quanto realizzato sia conforme al progetto e quindi di verificare puntualmente il rispetto, **in tutte le condizioni di esercizio** della prescrizione sulla postcombustione (risalente alla direttiva 96/2000) ma se leggiamo questa pregressa autorizzazione non viene dato atto di questa verifica ma solo "rinnovata" la prescrizione tecnica normativa.

Il ricorrente (p. 17) rimanda al verbale della conferenza dei servizi del 29.06.2015 (allegato 3 del ricorso) secondo il quale "il sistema di misurazione finora in atto è stato espressamente riconosciuto valido dalla Conferenza dei servizi".

Il passaggio è il seguente

In merito al punto 1.20 la Ditta HERAmbiente S.p.A. non concorda sulla disposizione di installare delle termocoppie per la misura della temperatura in camera di combustione e chiede se tale installazione prevede la caducazione dell'attuale sistema di determinazione della temperatura.

Il GI precisa che il sistema attualmente implementato, quello con algoritmo di calcolo della temperatura, è ritenuto valido e che esso dovrà funzionare in sincronia con il nuovo sistema di misura/calcolo della temperatura (quella a garanzia dei 2 secondi di tempo di residenza) basato sulla installazione delle termocoppie, quelle che la Ditta HERAmbiente S.p.A. riterrà idonee a garanzia tecnica e scientifica del fine. Si specifica, inoltre, che le dimensioni della camera di combustione sono già tali da fornire il sostanziale rispetto per i detti due secondi di tempo di residenza dei fumi di combustione a 850° e che, appunto, è opportuno, anche perché previsto dalla normativa, che tale temperatura sia misurata all'interno del volume della camera dove, di fatto, risiedono i fumi per almeno 2 secondi, dopo l'ultima immissione di aria di combustione.

La HERAmbiente S.p.A. manifesta perplessità anche in merito alla resistenza e la durata stessa delle termocoppie.

Le precisazioni necessarie sono state aggiunte al Rapporto Istruttorio in sede di Conferenza dei Servizi.

Come si vede, in realtà, quello che viene considerato "valido" è l'algoritmo e non il sistema di misurazione, in quella occasione si è ritenuto applicabile un sistema pari a quello previsto esplicitamente dalla normativa ovvero "*misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione*".

L'autorità competente, nel prevedere la prescrizione contestata, non ha fatto comunque altro che attuare quanto previsto dall'articolo in questione ovvero entrare nel merito della verificabilità della effettiva attuazione della prescrizione normativa : *Tale temperatura e' misurata in prossimità della parete interna della camera di combustione, o in un altro punto rappresentativo della camera di combustione indicato dall'autorità competente.*

Il Rapporto tecnico (allegato 25 bis al ricorso) citato a p. 17 del ricorso ha lo scopo di dimostrare che, progettualmente e per come realizzato e gestito, l'impianto già attua il disposto normativo sopra richiamato (postcombustione fumi per 2 secondi ad almeno 850 °C) mediante l'applicazione di un algoritmo.

Il documento è datato 29.09.2015 ovvero è successivo alla AIA (del 14.07.2015) e non è chiaro come mai non sia stato presentato durante la procedura di AIA al fine di convalidare la vigente attuazione della prescrizione in questione, peraltro nell'ambito di un progetto di collaborazione tra Università e gestore che è partito nel 2012. L'algoritmo è infatti il risultato di rilievi sperimentali dei diversi parametri utili alla verifica della prescrizione che risalgono ad attività svolte presso l'impianto nel corso del 2012.

Sulla questione delle termocoppie il rapporto si limita a indicare le controindicazioni dell'utilizzo, in quella zona dell'impianto, di tale sistema di misurazione della temperatura interna indicando la preferibilità di pirometri, più affidabili nella misurazione richiesta – dato il movimento dei fumi – e senza problemi di guasto.

I pirometri vengono però posti “a distanza” (non all'interno della camera di combustione) come indicato nel rapporto dell'Università ma all'esterno sfruttando la misurazione della luce (infrarosso) prodotta dalla combustione.

Si tratta però di una questione che non va risolta certo con un ricorso amministrativo ma richiedendo una modifica non sostanziale della AIA documentando e sostenendo tecnicamente con Arpa la bontà tecnica della alternativa proposta.

6.

Si contesta che l'autorizzazione contenga una quantità massima (tonnellate) anziché “fare riferimento alla saturazione del carico termico il cui assetto è già stato valutato in sede di VIA”.

Il primo contrasto (con l'art. 35 comma 3 dl 133/2014 convertito in L 164/2014, cosiddetto decreto sbloccaitalia) è inesistente.

Non è vero infatti che la normativa (nazionale ed europea) abbia eliminato dal contenuto delle autorizzazioni degli impianti di incenerimento la quantità dei rifiuti lo abbia sostituito con una quantità variabile (non indicata) e corrispondente a quella idonea a raggiungere il carico termico nominale.

Secondo il ricorrente le autorizzazioni per gli impianti di incenerimento dovrebbero contenere – per effetto dell'art. 35 dello sbloccaitalia – solo il riferimento al carico termico nominale e l'autorizzazione a “saturarlo” ovvero a bruciare tanti più rifiuti quanto se ne riesce a introdurre nell'impianto purchè appartenenti ai CER autorizzati ed in funzione del loro potere calorifico.

La direttiva Europea 2010/75 è chiara :

Art. 45

1.L'autorizzazione contiene quanto segue:

-un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati che si serve almeno dei tipi di rifiuti contemplati nell'elenco di rifiuti europeo istituito dalla decisione 2000/532/CE laddove possibile, e contiene informazioni sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti, se del caso;

- **la capacità complessiva di incenerimento** o di coincenerimento di rifiuti dell'impianto;

La "capacità" complessiva (di rifiuti, non la capacità termica) non può che essere riferita ad una quantità (visto anche quanto riporta il comma precedente che permette anche di identificare la "quantità di ciascun tipo di rifiuto", la norma richiede un dettaglio quantitativo ancor maggiore rispetto alla quantità complessiva autorizzata.

Questo è esattamente quanto riportato anche dal ricorrente (p. 18 del ricorso originario) ove riprende l'art. 237 sexies del DLgs 152/06 il quale prevede che l'autorizzazione contenga :

a) un elenco di tutti i tipi di rifiuti che possono essere trattati nell'impianto, individuati mediante il riferimento ai relativi codici dell'elenco europeo dei rifiuti, nonché l'informazione sulla quantità di ciascun tipo di rifiuti autorizzati; b) la capacità nominale e il carico termico nominale autorizzato dell'impianto;

I riferimenti in corsivo non possono che riferirsi a quantità (tonnellate) su base oraria giornaliera e/o annuale. Se la "capacità nominale" sia riferibile alla sola capacità termica si determinerebbe un evidente contrasto con la direttiva europea.

Non vi è contrasto perché l'obbligo deriva dall'art. 208 del DLgs 152/06 che regola le autorizzazioni per tutti gli impianti di trattamento rifiuti ed è chiaro "11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) **i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati**; b) Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

E' vero che "ART. 213 (autorizzazioni integrate ambientali) 1. Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste: a) le autorizzazioni di cui al presente capo;" ma è pacifico che l'art. 208 è una norma generale che si applica a quegli impianti, che per tipologia e dimensione, sono soggetti ad AIA (l'art. 208, per esempio, si applica direttamente per gli impianti con capacità inferiore alle 3 t/h) nel campo del trattamento dei rifiuti.

Il punto 5.2. dell'allegato 1 della direttiva (recepito con il DLgs) individua l'obbligo di AIA anche in funzione della capacità (quantità) di incenerimento distinguendo tra l'altro tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;

per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

Se l'art. 35 del decreto sbloccaitalia dovesse venir interpretato nel senso proposto dal ricorrente (eliminare ogni definizione di quantità autorizzata di rifiuti a incenerimento con la sola indicazione della capacità nominale e l'obbligo – tecnicamente insuperabile – di "saturazione" della stessa) la suddetta norma sarebbe in contrasto con le normative europee.

A ulteriore comprova il contenuto del DPCM 10.08.2016. Il decreto ha lo scopo di attuare quanto previsto dall'art. 35 del decreto "sbloccaItalia" censendo e individuando gli impianti appartenenti alla "rete nazionale" nonché i fabbisogni per area geografica.

In questo DPCM l'appendice I contiene , per ogni impianto di incenerimento, la capacità di trattamento autorizzata (in t/a), il carico termico (in MW) e la capacità di trattamento (quantità) per gruppi di rifiuti evidenziando – proprio per quanto di interesse della norma – la quantità di rifiuti urbani "autorizzati".

E' lo stesso provvedimento governativo che smentisce l'interpretazione del ricorrente. Come si vede non vi è alcuna "imposizione di legge" nel senso di un indeterminatezza della quantità autorizzata, è vero il contrario.

Per quanto riguarda il rapporto tra modifica autorizzativa (da quantitativa a saturazione del carico termico) e obbligo di VIA non è corretto affermare che un incremento quantitativo, fino alla corrispondente saturazione termica, siano da considerare come già valutati (e approvati) dalla procedura di VIA del 2009.

Un primo argomento in contrasto con tale assunto è che la procedura di VIA vigente, per gli impianti di incenerimento, è funzione della quantità dei rifiuti e non della capacità termica o della capacità produttiva di energia.

L'allegato III alla parte seconda del Dlgs 152/06 è chiaro , l'obbligo di VIA regionale riguarda :

n) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D 11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(...)

ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per se' sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

La verifica di assoggettabilità a VIA (allegato IV) è richiesta :

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(...)

t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).

Il ricorrente tenta ancora – a fronte di una richiesta di incremento della quantità di rifiuti autorizzati - di non assoggettarsi alla procedura di VIA (o alla verifica di assoggettabilità) come in passato quando sosteneva che l'impianto non era di incenerimento ma una centrale termoelettrica a biomasse.

Nel concreto stiamo parlando di un impianto che ha una autorizzazione per 12 t/h equivalenti a circa 93.500 t/a , si passerebbe "d'ufficio" a un impianto che potrebbe bruciare rifiuti fino a 18 t/h equivalenti a 150.000 t/a, quindi con un incremento di più di 100 t/g (6 t/h x 24 h = 144 t/g).

Rammentiamo che il provvedimento (post) di VIA aveva valutato positivamente l'impianto su una quantità di 85.000 t/a – 11,23 t/h (v. allegato 12 al ricorso) e questo “fa testo”.

Tale variazione evidenzia anche la sostanzialità della modifica che va, anche in questo caso, per legge riferita alle modifiche quantitative e non ad altri parametri. In tal senso va anche l'art. 22 della L.R. 25/2003 ripresa nella nota 2 a p. 20 del ricorso originario ove il confine della sostanzialità della modifica viene posto per “*incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e la tipologia dei rifiuti*”.

Quasi tutti gli impianti interessati dall'art. 35 “Sbloccaitalia” sono stati sottoposti a VIA o a verifica (screening) di assoggettabilità a VIA, quasi nessuno, se già non autorizzato all'origine in termini quantitativi pari alla “saturazione del carico termico”, ha attuato il disposto normativo in questione “d'ufficio”, senza alcuna procedura preventiva di VIA/screening.

A titolo di esempio l'impianto Iren di Parma ha richiesto il passaggio dalla quantità autorizzata di 130.000 t/a a quella pari alla saturazione del carico termico (pari 195.000 t/a) avendo già sostenuto la procedura di VIA nel 2008.

La provincia di Parma ha prima sottoposto la richiesta a screening e poi a VIA e, nel caso specifico, all'esito della VIA si è ritenuto opportuno confermare la quantità di 130.000 t/a, senza alcuna modifica quantitativa, ma con modifiche di provenienza e tipologia in accordo con il piano regionale rifiuti. Nessun ricorso è stato presentato.

Se la “validità” estesa del provvedimento di VIA del 2009 non sia estensibile d'ufficio alla situazione attuale emerge dalla documentazione tecnica presentata nel tempo.

Nella VIA del 2009 si dà atto che l'intervento riguarda un impianto da 47 MW (ora viene considerato da 50 MW) con una capacità di 85.000 t/a, dal punto di vista ambientale il riferimento principale è una portata emissiva di 98.000 Nmc/h (tal quale ovvero umidi e a percentuali di ossigeno variabili).

Parametri	UM	Pre ristrutturazione	Post ristrutturazione	Δ
Prelievo Acqua	m ³	650.000	650.000	invariate
Scarichi idrici	m ³	105.000	105.000	invariate
Rifiuti pericolosi	kg	4.340	2.008.300	
Rifiuti non pericolosi	kg	7.257.400	7.637.200	+5,23%
Portata fumi tal quale	Nm ³ /h	94.000	98.000	+4,3%
Velocità fumi	m/s	14,5	13,5	-6,9%
Temperatura fumi	°C	170	130	-23,5%
Concentrazione nei fumi di CO	mg/Nm ³	27,2	22,8	-16,2%
Concentrazione nei fumi di Polveri	mg/Nm ³	7,01	0,1	-98,6%
Concentrazione nei fumi di COT	mg/Nm ³	0,4	0,2	-50,0%
Concentrazione nei fumi di HCL	mg/Nm ³	20,0	7,0	-65,0%
Concentrazione nei fumi di SO ₂	mg/Nm ³	76,5	16,3	-79,2%
Concentrazione nei fumi di NO ₂	mg/Nm ³	159,3	173	8,6%
Concentrazione nei fumi di NH ₃	mg/Nm ³	==	4,0	

(v. Delibera Giunta Regionale 488/2009 doc. 12 ricorso)

Successivamente (determine 386/2012) la quantità è stata incrementata a 93.500 t/a senza alcuno screening di VIA per “garantire il rispetto di una potenza termica nominale massima di 50 MWt” con CDR con un potere calorifico inferiore di 15.000 KJ/kg pari a 12 t/h.

5) al fine di garantire il rispetto di una potenza termica nominale massima di 50 MWt è indispensabile stabilire un “vincolo tecnico” sulla capacità produttiva oraria. Nel caso si utilizzi solo CDR (CER 19.12.10) con potere calorifico inferiore (PCI) di 15.000 KJ/kg, la portata al focolaio non deve superare le 12 t/h. Per i restanti rifiuti autorizzati, è necessario che la ditta fornisca, all’occorrenza una caratterizzazione degli stessi indicante il potere calorifico inferiore. A questo proposito si ritiene di dovere aggiungere che è auspicabile la funzionalità di un impianto a pieno regime al fine di valorizzare compiutamente l’investimento finanziario effettuato oltre che di fornire un servizio più ampio alla collettività in termini di trattamento dei rifiuti in base a quanto appena evidenziato e compatibilmente con le caratteristiche dei macchinari e del processo produttivo prescelti, tenendo altresì conto che la “capacità nominale” di un impianto simile essenzialmente dovrebbe essere relazionata alla capacità dei forni; si chiede a questo proposito di verificare la necessità di attivare la procedura A.I.A.

6) il punto 4 della D.D. n. 310 del 31 luglio 2009 è così sostituito: a prescindere dalla tipologia dei rifiuti coinceneriti, la quantità annua massima di rifiuti inceneribili complessivamente non potrà in nessun caso superare le 93.500 t;

(v. Determine Regione Molise, 368/2012 – doc. 14 del ricorso)

In questa determine si incrementa la quantità autorizzata a 93.500 t/a (quantità confermata nella AIA in esame) e contestualmente si identifica un valore emissivo di portata paria a circa 113.000 Nmc (secchi al 11 % di ossigeno).

Tabella 4.7.1.1 - Valori caratteristici di emissione al camino E1 dell'anno 2012.

INQUINANTE/ PARAMETRO	LASER LAB 16/03/12	ARPA Molise 12 15/03/12	LASER LAB 16/03/12	ECOCHEMICA 27/28/03/12	ARPA Molise 25 27/06/12	LASER LAB 6/07/12	ARPA Molise 01/08/12	ARPA Molise 25 27/09/12	ECOCHEMICA 8-10/10/12	ARPA Molise 25 25/10/12	Valore medio annuale portata Nm ³ h ⁻¹ Inquinante mg/Nm ³ o ng/Nm ³
portata Nm ₃ h ⁻¹ riferito all'effluente gassoso secco all'11% di ossigeno di riferimento	103.729	122.786	111.236	116.110	117.663	104.638	112.623	109.465	115.165	113.956	112.737

I due valori di portata non sono direttamente confrontabili per le diverse modalità di espressione ma comunque un certo incremento di portata vi è (tra 85.000 e 93.500) ed è da attendersi un ulteriore incremento, anche se ridotto e non proporzionale all’incremento della quantità dei rifiuti, in quanto l’incremento della quantità di rifiuti inceneribili viene fatto a spese del potere calorifico unitario dei rifiuti. Si bruciano rifiuti meno combustibili per incrementarne la quantità.

Questo determina diverse conseguenze ambientali, incremento delle emissioni (anche se non proporzionale alle quantità dovuto anche al maggior utilizzo di combustibili ausiliari per mantenere le temperature di esercizio), incremento nella quantità dei rifiuti residui (scorie pesanti) per la

maggior presenza di rifiuti non combustibili, maggiori viaggi per il trasporto, variazioni nelle quantità degli additivi.

Tutte varianti che vanno considerate almeno nell'ambito di uno screening (verifica) di VIA.

La richiesta di Herambiente di incremento della quantità di rifiuti inceneribili "a saturazione del carico termico" formulata durante la procedura di cui all'AIA in esame poteva esser presa in considerazione solo previa verifica di assoggettabilità a VIA anche solo per l'incremento quantitativo conseguente, trattando la normativa in materia (di impianti di incenerimento) di soglie quantitative e non di soglie di capacità termica (come invece nel caso di "semplici" centrali termoelettriche o termiche).

7.

Questo punto riguarda l'esclusione del CER 191212 (*altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11*) e il mantenimento del CER 191210 (*rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)*). Le denominazioni corrispondenti ai codici riportati sono quelle stabilite, da ultimo, dalla decisione CE 18.12.2014, in vigore dal 1.06.2015 quindi durante la procedura in questione.

Il ricorrente sostiene che il CDR (prima della decisione UE sopra richiamata corrispondente al codice CER 19 12 10 rifiuti combustibili CDR: combustibile derivato da rifiuti) non esista più e che sia stato sostituito dal CSS : "il CSS non è unicamente riferibile al CER 191210 ma altresì al CER 191212" (p. 21 del ricorso originario).

Si richiama in tal senso l'art. 183 lett. cc) del Dlgs 152/06 ovvero la seguente definizione :

cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;

Al di là della questione sulla esistenza o meno, attualmente, del CDR (il DM 5.02.1998 che qualificava il CDR non è stato abrogato) risulta pacifico, dalla decisione UE che il CER 191210 è passato da "combustibile derivato da rifiuti" (CDR) a "combustibile solido secondario" (CSS). E' pacifico pertanto che il nuovo CSS corrisponde – in termini di codice CER – al "vecchio" CDR 191210.

La novità introdotta – nella sola Italia in relazione a normativa nazionale emanata in applicazione dell'art. 184 ter, è che il CSS può cambiare "status" (a determinate condizioni) ovvero passare da rifiuto a combustibile (End of Waste – rifiuto che perde la qualifica di rifiuto) come introdotto dal DM n. 22 del 14.02.2013.

Il DM in questione non si pone la questione della individuazione a quale CER appartenga il CSS che rimane rifiuto (il DM è anche precedente alla decisione CE richiamata) perché il suo scopo è quello di distinguere tra CSS rifiuto e CSS combustibile.

Se però è quella la questione il DM – al fine della qualificazione del CSS – prevede che lo stesso sia il risultato sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali (il DM si preoccupa di elencare i rifiuti speciali esclusi dalla possibilità di contribuire alla sua formazione).

Potremmo dire che il CER 191210 – CSS è addizionale (a rifiuti urbani selezionati si aggiungono rifiuti speciali non pericolosi caratterizzati da un elevato potere calorifico – nonché tali da garantire il rispetto delle soglie di contaminazione indicate).

Il CER 191212 è invece esclusivamente “sottrattivo” in quanto è il risultato di una unica operazione di trattamento meccanico di rifiuti, purchè non pericolosi.

Si tratta di rifiuti senza alcuna chance di passare di status, da rifiuto a combustibile, in quanto nella descrizione del CER non è inclusa nella definizione alcuna specifica che rimandi a caratteristiche minime (o massime) richieste ma solo il fatto che siano il risultato di un trattamento (non necessariamente per incrementare il potere calorifico o per migliorare la qualità del rifiuto combustibile).

Non è la stessa cosa, perlomeno nelle intenzioni del DM 22/2013 che richiamano (v. allegato 3 del suddetto DM) i trattamenti corrispondenti per produrre un CSS.

Pertanto l’esclusione del CER 191212 ha motivazioni di carattere qualitativo (di continuità di “qualità” dei rifiuti avviati a incenerimento) che passa dalle precedenti (non abrogate) qualifiche del CDR contenute nel DM 5.02.1998 a quelle diversificate contenute nel DM 22/2013.

Non vi è alcun obbligo/automatismo, come sostenuto dal ricorrente, che il “passaggio di testimone” tra CDR e CSS determini anche una estensione di ulteriori codici CER rispetto a quello già autorizzato e confermato nella AIA in esame.

8

Per quanto concerne la negazione della autorizzazione per il trituratore si può evidenziare che non vi è alcuna necessità di trattamenti ulteriori ove si intenda bruciare del CSS, il CSS, come già detto è definito in termini di origine dei rifiuti che lo compongono e di caratteristiche chimico-fisiche dal DM 22/2013 , il produttore del CSS deve qualificare e certificare i singoli lotti anche sotto il profilo dimensionale e di forma commercializzata (coriandoli, pellet ecc), se l’utente intende modificare il CSS già prodotto e immesso mischiandolo con altri rifiuti finirebbe in una condizione non prevista (e non permessa) dal DM 22/2013 tra gli obblighi dell’utente affinché il CSS rimanga tale fino all’utilizzo (combustione).

Non è questione di sostanzialità o meno della modifica ma del rispetto del DM 22/2013.

Cordiali saluti

Marco Caldiroli

